

L'assicurazione dei pubblici dipendenti - a cura di M. Catalano

Webinar del 14.11.2023



Partiamo dal nuovo codice

 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:



- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.



- Art. 2, comma 4.
- Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.
- Adottano azioni vuol dire che promuovono, magari attraverso convenzioni



- ▶ I contratti di assicurazione, art. 3, comma 59, legge 244 del 2007
- Più nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti 1dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo".



L'assicurazione dei pubblici dipendenti con premio a carico dell'ente in caso di responsabilità amministrativa



- AMMINISTRATORI
- DIPENDENTI



Giurisprudenza contabile.



Legge del 2007



- Il tuel per gli amministratori
- ▶ 5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
- (comma così sostituito dall'art. 7-bis del legge n. 125 del 2015)



- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.





- Art. 58 Copertura Assicurativa CCNL
- ▶ 1. Gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative.



La novità del codice dei contratti





- L'art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgsl. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale "Nel contesto generale del nuovo codice, si chiede:
- ▶ 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria(Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?)
- > 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell'Ente (se non sussiste capienza in quell'accantonamento?)
- ▶ 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l'Amministrazione possa , ai sensi del principio di fiducia di cui all'art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d'appalto (in primis RUP).

Risposta



Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.



Esiste, quindi, una facoltà generale di assicurazione?





- Possibilità di rimborso se il funzionario anticipa le spese?
- Situazione analoga a quella degli avvocati degli enti pubblici?



 Dovrebbero essere assicurabili tutte le funzioni di cui all'allegato del codice, e quindi anche il responsabile dell'esecuzione



In proposito, si ritiene che questi possa essere anche soggetto non apicale, ma comunque in possesso delle specifiche tecniche tali da coprire l'incarico affidato, ed anche a t.d.



- Tra i soggetti di cui all'allegato I.10 vi sono anche coloro con funzioni di
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- E quindi anche gli addetti alla predisposizione dei documenti di gara



Chiaramente se vi è affidamento diretto non vi potrebbe essere compenso e quindi nemmeno obbligo assicurativo





▶ Nella vigenza dell'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, il previo esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto un presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Per completezza la Sezione segnala che gli incentivi per funzioni tecniche trovano una diversa disciplina nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023) le cui disposizioni acquisteranno efficacia dal 1º luglio 2023. L'art. 45, contenuto nel libro I, parte IV rubricato "Della progettazione", nel disciplinare con diverse novità gli incentivi previsti per valorizzare l'apporto del personale interno alle PA, estende la previsione alle attività tecniche a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.